



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
Legge n. 03 del 11/01/2018; DM n. 183 del 08/09/2022; DM 741/1994

Ancona 30/05/2026

Alla C.A.
Iscritti OFI Marche

Oggetto: chiarimenti sulla sentenza TAR Lazio n°9396/2026 e sulla convocazione del Consiglio Nazionale

Il TAR Lazio afferma in modo netto che il Presidente FNOFI **non aveva il potere di bloccare la convocazione** del Consiglio Nazionale quando richiesta da almeno 1/6 dei componenti. La frase chiave è inequivocabile:

*“il Presidente è **tenuto** ad indire l’adunanza... **senza potere previamente valutare nel merito la richiesta**”.*

Politicamente, questo significa che il TAR **ridimensiona fortemente il ruolo presidenziale** e restituisce centralità al Consiglio Nazionale come organo rappresentativo dei Presidenti territoriali.

È una decisione che **sposta gli equilibri interni**:

- meno verticalità,
- più collegialità,
- più controllo politico diffuso.

Gli Ordini Territoriali ricorrenti ottengono una vittoria che va oltre il “caso Messina”.

Il TAR riconosce che il diniego del Presidente costituiva:

“una perdurante lesione delle prerogative dei ricorrenti nella loro qualità di componenti del Consiglio nazionale”

Politicamente, questo rafforza il messaggio: **i Presidenti territoriali non sono meri spettatori**, ma hanno un potere reale di indirizzo e di convocazione.

La sentenza diventa quindi un precedente che **rafforza la democrazia interna** e limita possibili derive autocratiche.

La FNOFI aveva sostenuto che il Presidente dovesse valutare la “ammissibilità” degli argomenti.

Il TAR ribalta completamente questa impostazione:

“non si rinvergono elementi che consentano... il potere di sindacare l’ammissibilità degli argomenti”

Politicamente, questo è un messaggio chiaro: **il Presidente non è un filtro politico**, ma un esecutore di una volontà assembleare qualificata.



È un chiaro colpo alla narrativa secondo cui il Comitato Centrale sarebbe l'unico organo legittimato a trattare questioni delicate.

La richiesta di convocazione nasceva da una segnalazione su presunte irregolarità amministrative dell'OFI Messina. Il TAR sottolinea che la richiesta riguardava:

“una questione di corretta gestione amministrativa locale”

Pur non entrando nel merito, la sentenza **legittima politicamente** il diritto dei Presidenti di discutere temi sensibili, anche se toccano un Ordine Territoriale.

Questo crea un precedente: **le questioni locali possono diventare questioni nazionali**, se ritenute rilevanti da una quota qualificata del Consiglio.

La sentenza apre scenari importanti:

a) Rafforzamento del Consiglio Nazionale

Ora è chiaro che può essere convocato anche contro la volontà del Presidente.

b) Maggior controllo politico sul Comitato Centrale

Il TAR afferma che il potere di indirizzo del CN esiste, anche se subordinato a proposta del CC. Ma la convocazione non può essere bloccata.

c) Rischio di “parlamentarizzazione” della Federazione

Più assemblee → più dibattito → più conflitto politico interno. È un bene per la trasparenza, ma può aumentare la tensione istituzionale.

d) Precedente per altri Ordini sanitari

La logica della sentenza è applicabile anche ad altre Federazioni ex D.Lgs. 233/1946. Questo la rende politicamente rilevante oltre il nostro mondo della fisioterapia.

Sotto la superficie giuridica, la sentenza parla di **potere**:

- Chi decide cosa è “rilevante” per la professione?
- Chi controlla chi?
- Quanto spazio ha il dissenso interno?
- Il Presidente è un *primus inter pares* o un capo politico?

Il TAR risponde chiaramente: **il Presidente non può blindare il dibattito politico interno.**

La sentenza è una **vittoria del pluralismo interno** e un limite all'accentramento. Rafforza il ruolo dei Presidenti territoriali e riduce la discrezionalità del Presidente FNOFI.

In prospettiva, apre una fase nuova: più partecipazione, più conflitto, più trasparenza.

È un segnale forte: **la governance della professione non può essere gestita in modo verticale.**

L'auspicio è che s'impari dagli errori e **si migliori nel rispettare le regole** e, con esse, lo spirito democratico che accomuna tutti coloro che prestano servizio nella Pubblica Amministrazione e che **devono operare esclusivamente per il bene comune!**

Presidente OFI Marche
Dr.ssa Cristina Chiaramoni